

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2120

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ALLASIA, BORGHESI, BUONANNO, BUSIN, CAON, CAPARINI,
FEDRIGA, GRIMOLDI, GUIDESI, INVERNIZZI, MARCOLIN,
MOLTENI, RONDINI**

Disposizioni concernenti la produzione artigianale e
senza fini di lucro di grappe e di acqueviti di frutta

Presentata il 20 febbraio 2014

ONOREVOLI COLLEGGHI! — La presente proposta di legge prende atto di una pratica tradizionale un tempo estremamente diffusa nei contesti agricoli: la produzione di grappa e acquavite di frutta con mezzi artigianali, quale lavorazione complementare rispetto alla produzione di vino. In sostanza, tutte le famiglie che producevano vino producevano anche limitate quantità di grappa, così come gran parte dei frutticoltori distillava parte della produzione di mele o di pere.

Le disposizioni statali, in ambito fiscale e igienico, vietano tali tipi di produzione, riservandole alle regole e alle limitazioni del regime dei monopoli di Stato.

Di fatto però la prassi di produrre distillati con modalità domestiche o artigianali non si può dire scomparsa, tanto

che altre legislazioni come ad esempio quella austriaca, hanno provveduto ad agevolare tali modalità di produzione, purché nel rispetto delle norme sulla sicurezza della produzione e in quantitativi limitati.

Dalle medesime motivazioni nasce la presente proposta di legge: consentire una prassi, attualmente non legittima, purché nell'ambito di vincoli tali da garantire la qualità e la genuinità del prodotto e da escludere possibili pregiudizi a danno delle imprese produttrici.

Certi dell'interesse dei colleghi per la proposta, si confida in una proficua discussione e in un approfondito esame degli aspetti giuridici connessi alla legislazione statale ai fini di una rapida approvazione della presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Finalità).

1. Al fine di garantire la salute dei cittadini e la tutela dei prodotti distillati destinati all'autoconsumo e alla somministrazione al pubblico, la presente legge disciplina l'attività di produzione artigianale di grappa ed acquavite di frutta non destinate alla commercializzazione e alla vendita al pubblico.

2. Le grappe e le acqueviti di frutta di cui al comma 1 devono rispettare le norme di produzione, etichettatura e commercializzazione previste dal regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, e dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1997, n. 297, nonché le altre norme europee e nazionali.

ART. 2.

(Definizioni).

1. La presente legge si applica ai titolari di aziende agricole vitivinicole e frutticole che producono, nel rispetto degli adempimenti di cui all'articolo 4, e alla normativa di cui al comma 2 e di cui all'articolo 1, comma 2, grappe ottenute da uve prodotte e vinificate all'interno dell'azienda, nonché acqueviti di frutta ottenute impiegando esclusivamente materie prime prodotte nell'azienda medesima.

2. Ai titolari di aziende vitivinicole di cui al comma 1 si applicano le disposizioni, le restrizioni e i divieti previsti dalla normativa europea e nazionale relativa all'organizzazione comune del mercato

agricolo e, in particolare, dall'Allegato XV-ter del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, dal Capo II, Sezione 7, del regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 28 giugno 2008, dalla legge 20 febbraio 2006, n. 82 e dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 27 novembre 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 27 dicembre 2008.

ART. 3.

(Produzione di grappe e acquaviti di frutta).

1. Le aziende di cui all'articolo 2, di seguito denominate « aziende », possono produrre grappe e acqueviti di frutta, nel limite complessivo annuo di 20 litri di alcol anidro, corrispondenti a 50 litri di grappa con gradazione alcolica 40 per cento volumi per ciascuna azienda, solo a fini di autoconsumo o di degustazione gratuita. La produzione per la degustazione gratuita è destinata alla miscita e alla valorizzazione di altri prodotti tipici in locali agrituristici gestiti dal titolare dell'azienda medesima.

2. I titolari delle aziende sono tenuti ad utilizzare apparecchi di distillazione rispondenti a requisiti igienico-sanitari.

3. Le aziende sono tenute a osservare le disposizioni sull'igiene dei prodotti alimentari di cui al regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004.

4. Le aziende sono tenute ad accertare almeno le seguenti caratteristiche dei prodotti offerti per la degustazione gratuita: titolo alcolometrico volumico, contenuto di alcoli superiori e, separatamente, di alcool metilico.

5. La produzione diretta di grappe e acqueviti da destinare all'autoconsumo o alla degustazione gratuita, nei limiti quantitativi di cui al comma 2, è consentita in deroga alle disposizioni di cui al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.

ART. 4.

(Adempimenti amministrativi).

1. Fatti salvi gli adempimenti previsti dalla legge 20 febbraio 2006, n. 82, e dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 27 novembre 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 27 dicembre 2008, per i titolari di aziende vitivinicole di cui all'articolo 2 della presente legge, l'attività di cui all'articolo 1 è consentita, nel rispetto delle modalità di cui all'articolo 3, previa comunicazione in carta semplice, da parte del legale rappresentante dell'azienda che intende intraprendere l'attività medesima, all'ispettorato provinciale dell'agricoltura o all'ufficio equivalente competente per territorio, che provvede all'invio di copia all'ufficio periferico territorialmente competente del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF).

2. La comunicazione di cui al comma 1 è corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, con la quale il legale rappresentante dell'azienda attesta l'osservanza delle disposizioni di cui alla presente legge e l'applicazione delle disposizioni di cui al citato regolamento (CE) n. 852/2004.

3. I titolari delle aziende agricole di cui al comma 1 interessati a intraprendere l'attività di cui all'articolo 1 sono tenuti, prima di dare avvio all'attività medesima, a darne formale comunicazione all'azienda sanitaria locale (ASL) e all'ufficio tecnico di finanza (UTF) territorialmente competenti.

4. Entro novanta giorni dalla data di invio della comunicazione di cui al comma 3, le ASL e gli UTF competenti per territorio si recano presso l'azienda di cui al comma 1 e provvedono a verificare il rispetto delle normative di competenza.

5. Qualora i competenti uffici delle ASL e degli UTF non provvedano, entro i termini, alle verifiche di cui al comma

4, il titolare dell'azienda di cui al comma 1 è autorizzato ad avviare l'attività di cui all'articolo 1 nel rispetto dei limiti quantitativi di cui all'articolo 3, comma 2.

6. I titolari delle aziende di cui al comma 1 hanno altresì l'obbligo di:

a) tenere un registro delle distillazioni nel quale risulti, per ogni distillazione, la data, il tipo e i quantitativi di prodotto ottenuto;

b) sottoporre ad analisi gas cromatografica, presso un laboratorio pubblico, un campione dei prodotti ottenuti da ogni distillazione e conservare i risultati delle analisi unitamente al registro di cui alla lettera a);

c) consentire l'accesso a ogni ispezione e controllo, finalizzati a verificare il rispetto della presente legge;

d) etichettare i contenitori della grappa o dell'acquavite prodotte, indicando espressamente data di produzione, tipo e provenienza della materia prima utilizzata e nome dell'azienda distillatrice.

ART. 5.

(Sanzioni).

1. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, e l'avvio dell'attività di cui al comma 1 anticipatamente rispetto alla scadenza del termine di cui all'articolo 4, comma 4, è punita con l'applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 41, 42 e 43 del citato testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi, di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995. Il mancato rispetto delle condizioni igienico-sanitarie di cui all'articolo 4, comma 4, è punito con l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2.000 euro. In ogni caso, la violazione delle disposizioni di cui alla presente legge comporta il sequestro e la distruzione dei prodotti.

2. Nel caso di accertata, reiterata violazione, le sanzioni di cui al comma 2 sono maggiorate del 50 per cento e al soggetto responsabile è fatto permanente divieto di svolgere l'attività di cui all'articolo 1.

ART. 6.

*(Adempimenti tributari e
copertura finanziaria).*

1. I titolari delle aziende di cui all'articolo 2 versano all'Agenzia delle entrate la somma forfetaria di 50 euro annui, a titolo di accisa.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 5 dell'articolo 3, pari a 0,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

PAGINA BIANCA

€ 1,00



17PDL0020630